LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1807)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9º Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1956 (V. Stampati nn. 2431, 2192 e 1805)

d'iniziativa dei Deputati DE MARZI Fernando, MACRELLI, COMPAGNONI e GOMEZ D'AYALA, CACCIATORE, GRIFONE, FOGLIAZZA, MICELI, BIGI, CORBI, DI PAOLANTONIO, SILVESTRI, MARABINI, SANSONE, BETTOLI, CURCIO, BAGLIONI, CREMASCHI, MARILLI, CIANCA, POLLASTRINI Elettra, SACCHETTI, AMICONI, MAGLIETTA, MASSOLA, PIRASTU, MUSOLINO, AUDISIO, TOGNONI, RICCA, BALTARO, MINASI, ALBARELLO, NATOLI, FAILLA, BUFARDECI, CALANDRONE Giacomo, SCHIRÒ, SPALLONE, BETTIOL Francesco Giorgio, SCIORILLI BORRELLI, FORA, SAMPIETRO Giovanni.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1956

Norme in materia di proroga dei contratti agrari.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta

legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

#### Art. 2.

Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi già facenti parte della famiglia coltivatrice, semprechè siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

### LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma del de-

creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, semprechè sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».